

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3758

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Istituzione del ruolo del personale di dattilografia
del Ministero del commercio con l'estero

Seduta del 14 maggio 1975

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Ministero del commercio con l'estero versa, da tempo, in una situazione di estremo disagio a causa della grave carenza di personale di tutte le carriere, e del personale di copia in modo particolare. Tale disagio è particolarmente avvertito dagli operatori economici con l'estero, che non possono ottenere il sollecito rilascio delle autorizzazioni quantitative o valutarie necessarie per effettuare le operazioni di importazione ed esportazione.

Inoltre, le molteplici regolamentazioni comunitarie, direttamente ed immediatamente applicabili in Italia, hanno imposto di sottoporre le correnti importative ed esportative a regimi di sorveglianza e controllo, comportanti procedure complesse e tempestive, nonché l'emanazione di numerosissimi provvedimenti quali ad esempio quelli relativi agli svincoli o agli incameramenti di cauzioni.

La situazione si è ulteriormente aggravata per effetto di alcune misure che si è reso necessario adottare in conseguenza del deteriorarsi della situazione economica nazionale ed internazionale e riguardanti in particolare

i flussi valutarî (ad esempio depositi preventivi, dichiarazioni di importazione, eccetera). In poco più di un anno l'aggravio di lavoro si può valutare in 2.000 certificazioni al mese, che vanno ad aggiungersi ai circa 15.000 provvedimenti che il Ministero emana normalmente nell'esercizio della sua attività operativa, senza ovviamente tener conto dell'attività degli uffici che si occupano di accordi commerciali, di partecipazione ai lavori di organismi internazionali a vari livelli, di *promotion* degli scambi e di politica valutaria, nonché di tutte le questioni di carattere generale e comuni a tutte le amministrazioni.

All'aumento degli adempimenti amministrativi di cui sopra non ha mai fatto riscontro alcun aumento di personale, ma al contrario una notevole diminuzione del medesimo, determinata dall'esodo, ancora in corso, di personale di tutte le carriere in seguito ai provvedimenti sulla dirigenza e sulle agevolazioni agli ex combattenti.

Il Ministero ha proceduto al massimo all'ammodernamento delle proprie strutture, all'armonizzazione ed uniformazione delle

varie procedure, ma, pur avendo fatto passi notevoli su tale via, ha dovuto registrare la necessità di disporre di strutture di personale più adeguate, per avere la possibilità di entrare in profondità nei vari aspetti del commercio estero, e di evitare quindi che fenomeni molto evidenti possano sfuggire, quali ad esempio le sopraffatturazioni e le sottofatturazioni nelle operazioni di import-export.

Nonostante gli sforzi di tutto il personale per assicurare un regolare svolgimento dell'attività amministrativa, si incontra un limite insormontabile nell'assoluta carenza di personale dattilografo, che rende impossibile il compimento regolare e sollecito dell'ultima, indispensabile fase dell'operazione amministrativa.

Per tali motivi, mentre si ritiene che il problema del personale possa trovare una soluzione globale per tutte le amministrazioni dello Stato, il provvedimento che si propone mira a normalizzare l'attività amministrativa di un delicato settore della pubblica amministrazione, mettendo anche il Ministero del commercio con l'estero sullo stesso piano di

numerose altre amministrazioni, per quanto riguarda il servizio di copia.

Con il cennato provvedimento viene prevista l'istituzione di un ruolo di personale di dattilografia, ed in attesa della copertura dei relativi posti attraverso pubblici concorsi, viene proposta, per due anni al massimo, la estensione al Ministero del commercio con l'estero delle disposizioni relative alle assunzioni temporanee di personale straordinario per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.

Il contingente dell'istituendo ruolo viene previsto in 120 unità, per contenere l'onere finanziario in limiti sopportabili, mentre ne sarebbero necessarie almeno 150 in base alle effettive esigenze di servizio.

L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento viene valutato, per il corrente esercizio finanziario, in lire 85 milioni, prevedendo di dover assumere, per tre trimestri, 60 impiegati straordinari dattilografi, non ritenendosi possibile portare a termine, nel corso dell'esercizio, i concorsi per la copertura dei posti disponibili in applicazione del provvedimento medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti.

ART. 2.

L'assunzione è effettuata mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame consiste in una prova scritta di lingua italiana, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio sulle materie che saranno indicate nel programma d'esame, diretto ad accertare il possesso di una adegua-

ta cultura generale per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 3.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti sarà riservata al personale che abbia svolto mansioni di dattilografia presso il Ministero del commercio con l'estero per un periodo non inferiore a tre mesi.

ART. 4.

Il Ministro del commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 2, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere personale temporaneo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per la esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 85 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1021 e 2051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero del medesimo anno finanziario in ragione, rispettivamente, di lire 70 milioni e di lire 15 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

QUALIFICA	Posti di organico	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio
Coadiutore dattilografo	120	213	
		183	5
		163	2
		133	4
		120	2